SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

N. 1803

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARITATI, CARUSO Antonino, AYALA, CIRAMI, ALBERTI CASELLATI, CALLEGARO, ZICCONE, TIRELLI, RUVOLO, CONSOLO, FEDERICI, CALVI, BOREA, CENTARO, GUBETTI, BOBBIO Luigi, MAGISTRELLI, FASSONE, DALLA CHIESA e CAVALLARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 2002

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Onorevoli Senatori. – La presente proposta si ricollega al disegno di legge a suo tempo presentato dai senatori Maritati ed altri (atto Senato n. 568), già esaminato in sede referente dalla Commissione giustizia del Senato, approvato dall'Assemblea in data 7 febbraio 2002, e quindi modificato nel corso del successivo esame da parte della Camera dei deputati.

Il testo che è ora proposto riproduce esattamente, fatte salve solo alcune modifiche di mero coordinamento, quello licenziato dalla Camera dei deputati lo scorso 9 ottobre 2002, e quindi trasmesso al Senato per la terza lettura.

La decisione di presentare un nuovo disegno di legge, e quindi di avviare nuovamente l'*iter* legislativo, invece di procedere alla definitiva approvazione del testo proveniente dall'altro ramo del Parlamento, potrebbe apparire singolare. Ma così non è.

È infatti accaduto che la Commissione giustizia del Senato, al momento di riprendere la discussione sul disegno di legge atto Senato n. 568-B, così come pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, si sia avveduta di un'incongruenza normativa in esso presente, tanto palese per l'unanimità dei suoi componenti, quanto non eliminabile dal punto di vista procedurale.

In particolare, durante l'iniziale esame in Senato del disegno di legge atto Senato n. 568, era stata inserita la disposizione contenuta nell'articolo 4 di quello che è attualmente l'atto Senato n. 568-B, in quanto strettamente connessa con l'impostazione del complesso normativo costruito e licenziato.

Il Senato, infatti, aveva attribuito al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere in ordine alla concessione del beneficio della liberazione anticipata, prevedendo che lo stesso dovesse pronunciarsi a seguito di una procedura che assicurava, in linea generale, il contraddittorio tra le parti, anche se veniva delineata, in via subordinata, la possibilità che la concessione del beneficio avvenisse mediante una procedura *de plano*, in seguito ad espressa richiesta del condannato.

A ciò era destinato l'articolo 1 del testo e, proprio in tale ottica, era stato poi introdotta la previsione contenuta nel citato articolo 4, che – modificando l'articolo 678 del codice di procedura penale e inserendo fra le competenze del magistrato di sorveglianza anche quella relativa alla riduzione di pena per la liberazione anticipata – disponeva che lo stesso dovesse procedere a norma dell'articolo 666 del medesimo codice di rito che, come noto, prevede appunto un procedimento nel quale è assicurato il pieno contraddittorio fra le parti.

La Camera dei deputati, nel successivo esame, ha ritenuto di modificare l'articolo 1 del disegno di legge, prevedendo che il magistrato di sorveglianza debba dare luogo soltanto ad una procedura de plano e assicurando il contraddittorio solo in sede di reclamo dinanzi al tribunale di sorveglianza. Una tale scelta, che la Commissione giustizia del Senato aveva già peraltro attentamente valutato, pur alla fine preferendovi l'altra, e che comunque costituisce di per sè un'alternativa accettabile (ed anzi senz'altro da accettare, pur nella divergenza d'opinione fra i due rami del Parlamento, per la necessità di privilegiare l'esigenza di urgente adozione di uno strumento normativo atteso dalla gran parte degli operatori di giustizia, per i suoi prevedibili e benefici effetti deflattivi), avrebbe tuttavia dovuto ovviamente compor-

tare la soppressione della previsione introdotta con il già menzionato articolo 4 del disegno di legge, al fine di impedire un diversamente inevitabile contrasto interno alle norme processuali.

Ciò non è tuttavia accaduto, giacchè la Camera dei deputati non ha apportato tale ulteriore modifica (peraltro di mero coordinamento), con la conseguenza che nel disegno di legge vi sono due diverse e confliggenti disposizioni, la prima delle quali, all'articolo 1, stabilisce che il magistrato proceda in assenza del contraddittorio delle parti, mentre la seconda, all'articolo 4, dispone esattamente il contrario.

Si tratta di una palese, quanto inaccettabile, incongruenza normativa, alla quale si sarebbe potuto porre rimedio – a posteriori – solo operando, d'intesa con l'altro ramo del Parlamento, un coordinamento di tipo formale, che però non è stato possibile ottenere.

D'altra parte, sarebbe stata soluzione impraticabile quella di sottoporre alla approvazione della Commissione giustizia del Senato (cui il disegno di legge era stato assegnato in sede deliberante) la soppressione del menzionato articolo 4.

Vi era infatti d'ostacolo il disposto dell'articolo 104 del Regolamento del Senato il quale stabilisce che, quando un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei deputati, il Senato – in ulteriore lettura – discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati: e il già menzionato articolo 4 risultava, invero, approvato in identica formulazione da entrambi i rami del Parlamento.

Il testo dell'articolo 1 del presente disegno di legge contiene inoltre ulteriori affinamenti rispetto all'articolato pervenuto dalla Camera, il primo dei quali si riferisce all'inserimento della comunicazione (in alternativa alla sola notifica) dell'ordinanza adottata in camera di consiglio dal magistrato di sorveglianza, mentre il secondo concerne la sostituzione del rinvio all'articolo 71-bis dell'or-

dinamento penitenziario (che deve ritenersi abrogato, ai fini qui considerati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 236 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) con un rinvio più proprio alle norme di procedura attualmente applicate in via generale davanti ai tribunali di sorveglianza (articolo 678 del codice di procedura penale).

Considerata la necessità di non procrastinare ulteriormente l'approvazione di norme da lungo tempo attese dagli operatori, nonchè dai diretti interessati, e valutata l'ampia adesione alla sua presentazione si auspica che il presente disegno di legge incontri un favorevole accoglimento da parte del Senato.

Gli articoli 3 e 4 riproducono infine le corrispondenti disposizioni del disegno di legge n. 568-B relative all'estensione dell'applicazione del beneficio della liberazione anticipata ai condannati affidati in prova al servizio sociale.

Per una più diffusa disamina delle norme, si riproduce di seguito la relazione illustrativa al disegno di legge Maritati ed altri (atto Senato n. 568).

«Il disegno di legge ripropone il testo presentato nella scorsa legislatura alla Camera dai deputati Pisapia e Saponara (atto Camera n. 2154) e da questa approvato per essere assegnato, dapprima in sede deliberante, poi in sede referente e nuovamente in sede deliberante alla Commissione Giustizia del Senato (atto Senato n. 3183) che lo approvò, con modifiche, il 3 dicembre 1998.

Il testo modificato fu trasmesso all'altro ramo del Parlamento e l'omologa Commissione Giustizia, nel presentare la relazione all'Assemblea, ne proponeva l'approvazione definitiva, accogliendo in toto le modificazioni apportate, nel corso dell'esame, dalla Commissione Giustizia del Senato. Per questi motivi, si ritiene opportuno ripresentare, ai sensi dell'articolo 81 del regolamento del Senato il disegno di legge – che non è potuto giungere all'approvazione definitiva per lo

scadere della XIII legislatura – così come approvato il 3 dicembre 1998.

Passando al merito della proposta, si ricorda che l'istituto della liberazione anticipata è previsto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario. Consiste, in sostanza, in una riduzione di pena, pari a quarantacinque giorni per ogni semestre effettivamente scontato, a condizione che il condannato abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

Attualmente la concessione del beneficio è di competenza del tribunale di sorveglianza. L'esperienza ha dimostrato come, relativamente al procedimento in questione, i tempi siano lunghi e, molte volte, sproporzionati rispetto al fine che con l'istituto in esame si vuole perseguire. Ciò è collegato esclusivamente ai carichi di lavoro dei tribunali di sorveglianza ed alle formalità previste per il procedimento. Trasferendo, invece, la competenza al magistrato di sorveglianza e prevedendo formalità più rapide, si ottiene il risultato di una risposta adeguata ed in tempi accettabili.

Il disegno di legge in esame modifica, in primo luogo, il comma 8 dell'articolo 69 della citata legge n. 354 del 1975 stabilendo, appunto, la competenza del magistrato di sorveglianza.

Il comma 2 dell'articolo 1 del presente disegno di legge introduce poi nella citata legge n. 354 del 1975 l'articolo 69-bis, con il quale viene disciplinato il procedimento davanti al magistrato di sorveglianza, stabilendo che questi provvda con ordinanza adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti. Tale soluzione procedurale appare ampiamente giustificata dal fatto che nella stragrande maggioranza dei casi (circa l'80 per cento) l'istanza di concessione del beneficio viene accolta senza alcun problema sulla base della documentazione predisposta dall'amministrazione penitenziaria. In tal modo si assicura la maggiore celerità possi-

bile al procedimento, mentre le garanzie del contraddittorio vengono riservate all'ipotesi in cui il difensore, l'interessato o il pubblico ministero presentino reclamo avverso la predetta ordinanza. La competenza a decidere sul reclamo è attribuita al tribunale di sorveglianza e vengono richiamate le disposizioni di cui all'articolo 678 del codice di procedura penale e di cui all'articolo 30-bis, commi quinto e sesto, della citata legge n. 354 del 1975.

Al riguardo merita ricordare che l'articolo 678 del codice di procedura penale rinvia poi al procedimento di esecuzione di cui all'articolo 666. A sua volta, quest'ultimo articolo, al comma 2, disciplina l'ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta nella fase dell'esecuzione. Interviene poi sul procedimento e sui relativi termini (comma 3), sull'udienza (comma 4), sui poteri del giudice (comma 5), sulla sua decisione (comma 6), sul successivo ed eventuale ricorso (comma 7), sull'infermità di mente dell'interessato (comma 8), sul verbale di udienza (comma 9). Il richiamo all'articolo 30-bis della citata legge n. 354 del 1975 precisa – quand'anche ve ne fosse stato bisogno – che si applica la normativa in tema di incompatibilità ivi prevista, onde evitare che il singolo magistrato di sorveglianza possa giudicare sulla stessa richiesta di liberazione anticipata, anche come componente del collegio, nella successiva fase del procedimento.

Infine, il comma 3 dell'articolo 1 del presente disegno di legge stabilisce che le istanze di liberazione anticipata pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono di competenza del magistrato di sorveglianza.

L'articolo 2 modifica poi l'articolo 70 della citata legge n. 354 del 1975, prevedendo che il tribunale di sorveglianza è comunque competente per la revoca o la cessazione della liberazione anticipata».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in materia di liberazione anticipata)

- 1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- «8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonchè sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale».
- 2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
- «Art. 69-bis. (Procedimento in materia di liberazione anticipata). 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.
- 2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.
- 3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.
- 4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni

del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.

- 5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato di sorveglianza».
- 3. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.

Art. 2.

(Competenza in materia di revoca)

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «la riduzione di pena per la liberazione anticipata,» sono soppresse e dopo le parole: «la revoca o cessazione dei suddetti benefici» sono inserite le seguenti: «nonchè della riduzione di pena per la liberazione anticipata».

Art. 3.

(Estensione della normativa in tema di liberazione anticipata all'affidamento in prova al servizio sociale)

- 1. Dopo il comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
- «12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonchè l'articolo 54, comma 3».

Art. 4.

(Applicabilità del beneficio previsto dall'articolo 3)

1. Il beneficio previsto dall'articolo 47, comma 12-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, si applica anche agli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai semestri successivi al 31 dicembre 1999 o in svolgimento a tale data.